

Ordinanza sui diritti politici

del 24 maggio 1978 (Stato 1° febbraio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1 Domicilio politico

Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:

- a. i tutelati;
- b. i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
- c.² il coniuge che d'intesa con l'altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende permanere fuori della comunione domestica.

Art. 2³ Cambiamento del domicilio politico

Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un'elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico precedente.

Art. 2a⁴ Date delle votazioni

¹ Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:

- a. negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;

RU **2003** 234

¹ RS **161.1**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU **1992** 1658).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1755).

- b. negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;
- c. la domenica successiva al Digiuno federale;
- d. l'ultima domenica di novembre.

² Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.

³ Per il mese di settembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.

⁴ La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell'anno precedente le stesse.

Art. 2b⁵ Consegna anticipata del materiale di voto

I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all'estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale.

Sezione 2: Votazioni

Art. 3 Preparazione

¹ La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

² Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.

Art. 4 Processo verbale

¹ Il processo verbale dev'essere conforme allo schema di cui all'allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).

² I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.

³ La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1755).

Art. 5 Comunicazione del risultato cantonale provvisorio

¹ Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale (autorità del Comune, del circondario o del distretto) di comunicare immediatamente, per telefono, telefax o con un altro supporto elettronico adeguato, il risultato della votazione al servizio centrale del Cantone.⁶

² Il servizio centrale del Cantone comunica, entro le 18.00, il risultato cantonale provvisorio della votazione alla Cancelleria federale, per telefax, telescrivente o, se necessario, per telefono.⁷

³ ...⁸

⁴ La comunicazione del risultato della votazione comprende:

- a. il numero dei sì e dei no;
- b. la partecipazione cantonale alla votazione in per cento;
- c.⁹ nel caso d'iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall'iniziativa popolare e dal controprogetto.

Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale

Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della legge.

Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale**Art. 6a¹⁰** Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale

La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell'articolo 19 lettera a dell'ordinanza del 19 dicembre 2008¹¹ sul censimento.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059).

⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200).

¹⁰ Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RS 431.112.1).

¹¹ RS 431.112.1

Art. 7¹² Schede prestampate

Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.

Art. 7a¹³ Ufficio elettorale del Cantone

Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (Ufficio elettorale del Cantone).

Art. 8 Moduli

¹ Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell'allegato 2.

² I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.

³ Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev'essere presentata entro il 1° gennaio dell'anno dell'elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.¹⁴

Art. 8a¹⁵ Termine per la presentazione delle proposte

¹ Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell'anno delle elezioni, il lunedì che ha designato, tra il 1° agosto e il 30 settembre, come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.

² I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordinamenti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione.¹⁶

Art. 8b¹⁷ Contenuto e firma della proposta di candidatura

¹ Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a).

¹² Originario art. 6a. Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1755).

¹³ Originario art. 7.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

² Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).

³ Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell'elettore che ha firmato più di una proposta.¹⁸

Art. 8c¹⁹ Liste omonime

¹ Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un'aggiunta.

² Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l'aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l'età, l'appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati.

³ Per quanto l'aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regionale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. ...²⁰

Art. 8d²¹ Appuramento delle proposte

¹ Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all'obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno successivo al termine per la loro presentazione.²²

² Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. ...²³

³ La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica o mediante telefax, entro 72 ore dal recapito delle proposte.²⁴

⁴ Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è appurata.

Art. 8e²⁵ Dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

¹ Le dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni di cui nel modulo modello (allegato 3b).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3200).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

²⁰ Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

²³ Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3200).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423).

² Per la validità di congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste è determinante il momento del recapito della pertinente dichiarazione presso l'ufficio cantonale competente.

Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone

¹ Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell'elezione con i moduli complementari e le schede.

² Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

Art. 10 Ripartizione dei seggi

L'ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.

Art. 11 Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone

¹ L'ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell'elezione. Questo dev'essere conforme, per tutti i circondari in cui l'elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell'allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.

² Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell'ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d'origine, domicilio e professione.

Art. 13 Pubblicazione dei risultati

¹ Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell'elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della legge.

² Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell'elezione.

³ Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del processo verbale dell'elezione.²⁶

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale

¹ Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.

² Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all'Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell'allegato 2 e tutte le schede.²⁷ Queste vanno imballate separatamente per Comune.

Art. 15²⁸ Dimissioni e subentro

¹ La Segreteria generale dell'Assemblea federale informa i Governi cantionali delle dichiarazioni di dimissioni.

² Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell'Assemblea federale, all'attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 16²⁹ Elezione complementare

Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della legge), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l'indirizzo di tutti i firmatari.

Art. 17³⁰ Istruzioni complete

Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni complete, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.

Sezione 4: Referendum**Art. 18** Modello

I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2423).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 18a³¹ Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere

L'avente diritto di voto che firma una domanda di referendum in nome di un avente diritto di voto incapace di scrivere ne iscrive le generalità complete nella lista delle firme. Nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma.

Art. 19 Attestazione del diritto di voto

¹ L'attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l'attestazione.

² Il servizio, se nega l'attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:

- a. illeggibile;
- b. non identificabile;
- c. ripetuta;
- d. di stessa mano;
- e. non manoscritta;
- f. non figura nel catalogo.
- g.³² manca la firma autografa;
- h.³³ data di nascita errata.

³ Il servizio indica su ogni lista o nell'attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.

⁴ ...³⁴

⁵ La Cancelleria federale emana istruzioni sull'attestazione collettiva, giusta l'articolo 62 capoverso 4 della legge.

⁶ Il servizio tutela la segretezza del voto.³⁵

Art. 20 Deposito

¹ Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.

² Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d'ufficio del giorno feriale seguente.

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³² Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU 1997 761).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1987 (RU 1987 1126).

Art. 21 Esame della riuscita

Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma.

Art. 22³⁶**Sezione 5: Iniziativa popolare****Art. 23** Esame preliminare

¹ I promotori dell'iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti.

² Se presentano il testo dell'iniziativa in un'unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l'hanno dichiarato definitivo.

³ Tutti i promotori dell'iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d'iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.³⁷

^{3bis} Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.³⁸

⁴ La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all'esame preliminare, indicando anche il nome e l'indirizzo di tutti i promotori dell'iniziativa. Se i promotori desiderano che l'iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell'edizione tedesca del Foglio federale.^{39 40}

Art. 24⁴¹**Art. 25**⁴² Ritiro

¹ Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d'iniziativa un progetto di dichiarazione di ritiro munito di una colonna per le firme. Lo invita a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri. La

³⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU **1997** 761).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982 (RU **1982** 1787).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³⁹ Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982 (RU **1982** 1787).

⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU **1997** 761).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

dichiarazione di ritiro dev'essere conforme al modello previsto dall'allegato 4 della presente ordinanza.

² La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto.

³ Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale.

Art. 26 Disposizioni complete

La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all'iniziativa popolare.

Sezione 6:⁴³ ...

Art. 27

Sezione 6a:⁴⁴ Prove⁴⁵ del voto elettronico

Art. 27a Prove del voto elettronico nell'ambito di elezioni e votazioni popolari

¹ Le prove del voto elettronico nell'ambito di elezioni e votazioni popolari necessitano dell'autorizzazione del Consiglio federale.

² Il voto elettronico nell'ambito di elezioni e votazioni popolari è ammesso soltanto in quanto nei Comuni designati a tal fine sia reso possibile per tutti gli scrutini che si svolgono alla stessa data.

³ Per quanto necessario allo svolgimento delle prove, i Cantoni possono derogare alle disposizioni della legge concernenti il voto per corrispondenza e il voto alle urne.

⁴ Il voto per rappresentanza è vietato.

Art. 27b Domanda di autorizzazione

¹ La domanda di autorizzazione di una prova deve:

- a. documentare che la prova può essere svolta conformemente alle prescrizioni del diritto federale;
- b. contenere le disposizioni cantonali emanate a tal fine.

⁴³ Abrogata dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200).

⁴⁵ Nuova espr. giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² La domanda di autorizzazione di più prove consecutive deve inoltre contenere la conferma che nel Cantone si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in votazioni popolari federali.⁴⁶

Art. 27c Contenuto dell'autorizzazione

¹ Nell'autorizzazione, il Consiglio federale approva le deroghe alle prescrizioni della legge e stabilisce:

- a. per quali elezioni o testi federali è ammesso il voto elettronico;
- b. in quale periodo è consentito il voto elettronico;
- c. per quali Comuni i risultati dell'elezione o della votazione ottenuti nell'ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.

² Il Consiglio federale provvede affinché nessuna prova concerna più del 10 per cento degli aventi diritto di voto a livello federale. Nei referendum obbligatori in cui è richiesta anche la maggioranza dei Cantoni, bada inoltre affinché sia ammesso a votare per via elettronica non più del 20 per cento degli aventi diritto di voto di ciascun Cantone interessato.⁴⁷

³ Il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in votazioni popolari federali a impiegare il voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali limitatamente a una parte del territorio, a talune date e a taluni testi e per una determinata durata massima, purché il sistema non subisca modifiche sostanziali sotto il profilo tecnico od organizzativo.⁴⁸

Art. 27d Condizioni di autorizzazione

¹ Il Consiglio federale accorda l'autorizzazione soltanto in quanto siano soddisfatte le esigenze di cui al presente articolo e agli articoli 27e–27p. Deve segnatamente essere garantito che:

- a. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto);
- b. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto);
- c. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare);
- d. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto);
- e. all'atto della determinazione dei risultati sia tenuto conto di tutti i voti (determinazione fededegna dei risultati);

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4639).

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4639).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4639).

f. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme).

² Il Consiglio federale autorizza le prove comprendenti codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche soltanto in quanto sia garantito che:

- a. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche;
- b. terzi non possano abusare in modo sistematico di codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche;
- c. le misure di sicurezza previste escludano qualsiasi pericolo di abusi mirati e sistematici.

³ Il Cantone deve inoltre dimostrare di aver predisposto le misure tecniche, finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove e di informare in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico.

Art. 27e Protezione della formazione dell'opinione e dell'espressione del voto contro le manipolazioni ⁴⁹

¹ Le istruzioni fornite al votante non devono indurlo a votare in modo precipitoso o sconsiderato.

² L'avente diritto di voto deve essere espressamente reso attento al fatto che trasmettendo il suo voto per via elettronica partecipa validamente a una consultazione popolare.

³ Prima di votare, l'avente diritto di voto deve confermare che ha avuto la possibilità di prendere conoscenza della comunicazione di cui al capoverso 2.

⁴ Durante l'operazione di voto devono poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell'apparecchio utilizzato per votare.

⁵ L'avente diritto di voto deve poter correggere le sue scelte o interrompere la procedura sino all'invio del proprio voto.

⁶ L'apparecchio utilizzato per votare deve segnalare al votante che il suo voto è giunto a destinazione.

⁷ I dati devono essere trasmessi crittati in modo da escludere che nella procedura di voto siano ammessi documenti di voto elettronici modificati.

⁸ L'avente diritto di voto deve ricevere le indicazioni necessarie per controllare l'autenticità del sito Internet e del server utilizzati per votare.⁵⁰

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4639).

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4639).

Art. 27^{bis}⁵¹ Disabili

L'attuazione tecnica deve tener conto delle esigenze degli aventi diritto di voto disabili, segnatamente degli ipovedenti, in quanto la sicurezza e il segreto del voto non ne siano limitati.

Art. 27^f Crittaggio

¹ Le misure volte a tutelare il segreto del voto devono garantire che i voti espressi per via elettronica pervengano in forma anonima alle autorità competenti per lo spoglio e che non sia possibile rintracciarne la provenienza.

² La trasmissione dei documenti di voto elettronici, il controllo della legittimazione al voto, la registrazione dell'avvenuto esercizio del diritto di voto nel catalogo elettorale e il deposito del voto nell'urna elettronica devono essere organizzati in modo da garantire che non sia mai possibile associare un voto a un determinato avente diritto di voto.

³ I voti devono essere crittati nell'apparecchio utilizzato per votare sin dall'inizio della procedura di trasmissione. Possono essere trasmessi soltanto voti crittati. La procedura di trasmissione deve escludere qualsiasi possibilità di spiare o decrittare in modo mirato o sistematico documenti di voto elettronici.

⁴ I dati per il controllo della legittimazione al voto non devono consentire di risalire all'identità del votante. Devono consentire all'autorità competente di controllare che questi abbia votato una sola volta.⁵²

⁵ I voti espressi possono essere decrittati soltanto all'atto dello spoglio; sino ad allora sono conservati crittati nell'urna elettronica.

Art. 27^g Segreto del voto

¹ Devono essere prese tutte le misure atte a escludere che possa essere stabilito un nesso tra un voto conservato nell'urna elettronica e la persona che lo ha espresso.

² Le applicazioni inerenti al voto elettronico devono essere chiaramente separate da tutte le altre.

³ Durante l'apertura dell'urna elettronica, qualsiasi intervento sul sistema o su uno dei suoi componenti deve essere effettuato da almeno due persone; dev'essere verbalizzato e poter essere controllato da rappresentanti dell'autorità competente.

⁴ Devono essere prese tutte le misure necessarie per escludere che informazioni occorrenti durante l'elaborazione elettronica possano essere utilizzate per violare il segreto del voto.

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4639).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4639).

Art. 27h Altre misure volte ad assicurare il segreto del voto

¹ Durante lo svolgimento del voto nessun intervento estraneo deve poter essere effettuato sul server dell'elezione o votazione e sull'urna elettronica.

² I voti espressi devono essere memorizzati in forma anonima nell'urna elettronica. Il modo in cui sono ordinati i voti memorizzati non deve consentire di ricostruirne l'ordine di arrivo.

³ Le istruzioni fornite al votante devono indicare in che modo il voto può essere cancellato da tutte le memorie dell'apparecchio utilizzato per votare.

⁴ Il voto deve scomparire dallo schermo dell'apparecchio utilizzato per votare subito dopo essere stato trasmesso dall'avente diritto di voto. Il software utilizzato per l'elezione o la votazione non deve consentire di stampare il voto trasmesso.

Art. 27i Controllo della legittimazione al voto

Prima di votare per via elettronica il votante deve provare all'autorità competente di avere diritto di voto.

Art. 27j Unicità del voto

Il votante può essere ammesso a votare soltanto se è possibile escludere che abbia già votato.

Art. 27k Protezione dei voti espressi

Con misure tecniche occorre garantire che in caso di guasto o di disturbo del sistema nessun voto sia irrimediabilmente perso. La verifica delle operazioni e il computo delle legittimazioni e dei voti espressi non devono essere pregiudicati.

Art. 27l Stato della tecnica

¹ Prima di ogni votazione o elezione, i componenti tecnici utilizzati dalle autorità competenti, i software, l'organizzazione e lo svolgimento della procedura devono essere valutati secondo lo stato più recente della tecnica.

² Un ente esterno indipendente riconosciuto dalla Cancelleria federale deve confermare che i requisiti in materia di sicurezza sono soddisfatti e che il sistema di voto elettronico impiegato funziona. Questa esigenza si applica anche a ogni modifica del sistema.

³ L'urna e il server dell'elezione o votazione devono essere protetti da qualsiasi attacco. Ai dati concernenti il voto e agli apparecchi devono poter accedere soltanto le persone autorizzate incaricate di:

- a. controllare la legittimazione al voto;
- b. verificare che nessuno eserciti più volte il diritto di voto;
- c. registrare l'avvenuto esercizio del diritto di voto;
- d. memorizzare i voti espressi dalle persone ammesse a votare.

Art. 27m Determinazione dei risultati

¹ Prima della chiusura dell'urna elettronica non possono essere rilevati risultati intermedi dello scrutinio.

² Subito dopo la conclusione del voto elettronico, i voti devono essere decrittati conformemente alle disposizioni cantonali. Tale operazione è seguita dallo spoglio dei voti elettronici. Allo spoglio devono poter assistere rappresentanti degli aventi diritto di voto.

³ Dopo lo spoglio, i voti elettronici devono essere sommati ai voti espressi in altro modo.

⁴ Deve essere tenuto un registro concernente lo spoglio dei voti elettronici.

⁵ I risultati non devono essere indicati con un grado di dettaglio tale da consentire di risalire al contenuto del voto.⁵³

Art. 27n Riconteggio in caso di irregolarità

In caso di irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti elettronici viziati ed effettuare un nuovo conteggio volto a stabilire il risultato corretto.

Art. 27n^{bis54} Controllo della plausibilità dei risultati elettronici

Se il risultato di una votazione o di un'elezione è contestato, deve poter essere controllata la plausibilità del risultato elettronico. A tal fine vanno rese possibili le misure seguenti, garantendo la costante tutela del segreto del voto:

- a. verifica dei voti di prova espressi da controllori e verbalizzati;
- b. confronto delle percentuali di sì e di no, rispettivamente di elettori votanti, ripartite tra il voto per corrispondenza, il voto elettronico e il voto alle urne;
- c. confronto tra i voti elettronici scrutinati e i file di registro (file di log) del server della votazione o elezione.

Art. 27o⁵⁵ Consulenza scientifica

¹ Il Consiglio federale può far rilevare dati concernenti l'utilizzazione del voto elettronico e disporre che talune prove siano sorrette da una consulenza scientifica.

² Se il Consiglio federale dispone che una prova sia sorretta da una consulenza scientifica, la Cancelleria federale stabilisce le condizioni quadro, segnatamente i costi e gli obiettivi, dei rilevamenti scientifici collaterali concernenti il profilo socio-grafico delle persone che partecipano a prove del voto elettronico.

³ La Cancelleria federale provvede in particolare a verificare l'efficacia delle prove del voto elettronico, segnatamente l'evoluzione della partecipazione al voto e l'incidenza sulle abitudini di voto, e assicura la coerenza delle verifiche.

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4639).

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4639).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4639).

⁴ Dopo ogni votazione, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici concernenti il numero di voti espressi per via elettronica in ciascun giorno dello scrutinio.

Art. 27p⁵⁶

Art. 27q Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali

¹ Il Consiglio federale autorizza prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono garantiti il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme e se può essere escluso qualsiasi pericolo di abusi mirati o sistematici.

² Gli articoli 27a–27p si applicano per analogia.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28⁵⁷ Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali

¹ Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell'autorità cantonale competente.

² Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.

Art. 28a⁵⁸ Modificazione

L'ordinanza del 25 agosto 1976⁵⁹ sui diritti politici degli svizzeri all'estero è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

...

Art. 29 Abrogazione

Sono abrogati:

1. Il regolamento del 2 maggio 1879⁶⁰ per le domande di votazione popolare su le leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;

⁵⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4639).

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU **1997** 761). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1269).

⁵⁸ Originario art. 28.

⁵⁹ [RU **1976** 1809, **1988** 355. RU **1991** 2391]

⁶⁰ [CS **1** 171]

2. L'ordinanza d'esecuzione dell'8 luglio 1919⁶¹ della legge federale circa l'elezione del Consiglio nazionale;
3. Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 1945⁶² concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1978.

Disposizioni finali della modifica del 27 febbraio 1997⁶³

⁶¹ [CS 1 181; RU 1971 912, 1975 901 1297]

⁶² [CS 1 160; RU 1976 1809 art. 16]

⁶³ RU 1997 761. Abrogate dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Allegato Ia
(art. 4 cpv. 1)

1	2	3	4

Gemeinde _____ Datum _____
 Commune _____ Date _____
 Comune _____ 20 _____
 Kanton _____ 5 _____
 Canton _____
 Cantone _____ 8 _____

Vorlage _____
 Objet _____
 Oggetto _____

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti	Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrate		Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabili		In Betracht fallende Stimmzettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computabili	ja oui si	nein non no								
	Total Totale	davon Auslandschweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero	leere blancs bianche	ungültige nuls nulle											
9	14	15	20	21	26	27	32	33	38	39	44	51	56	57	62
Summe Total Totale _____															

Allegato Ib⁶⁴
(art. 4 cpv. 1)

--	--	--	--

1 4

--	--	--	--

5 8

Datum
Date

Kanton
Canton

Gemeinde
Commune
Comune

Vorlage
Objet
Oggetto

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti		Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabili		In Betracht fallende Stimmzettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computabili		Volksinitiative Initiative popolare Iniziativa popolare			Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto			Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva						
Total Totale	davon Ausland- schweizer dont l'étranger di cui residenti all'estero	völlig leere entière- ment interam- ente bianche	völlig ungiltige entière- ment nuls intera- mente nulle	ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida	Ja Oui Sì	Nein Non No	Total Totale	ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida	Ja Oui Sì	Nein Non No	Total Totale	ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida	Volks- initiative Contre- projet popolare Iniziativa Contro- progetto	Gegen- entwurf Contre- projet popolare Iniziativa Contro- progetto	Total Totale			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
9	14 15	20 21	26 27	32 33	38 39	44 45	50 51	56 57	62 63	68 69	74 75	80 81	86 87	92 93	98 99	104 105	110 111	116
							=				=							

64 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 26 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997761).

Formular
Formule
Modulo

2

Gemeinde
Commune
Comune _____

Kanton
Canton
Cantone _____

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

Wahltag

Jour du scrutin

Giorno dell'elezione _____

2	5 6 7

Liste Nr./No/Lista N. <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	Unveränderte Wahlzettel Bulletins non modifiés Schede invariate	Veränderte Wahlzettel Bulletins modifiés Schede variate	Total Totale	90
Bezeichnung Dénomination Denominazione	8 9	10 16 17	23 24	30 31-32

**Kandidaten- und Parteistimmen/Suffrages nominatifs et de parti/
Suffragi personali e di partito**

Kandidaten – Candidats – Candidati	Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate	Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b)	Total Totale	
Art der Stimmen - Genre de suffrages – Genere dei suffragi				
1				01
2				02
...				...
15				15
16				16
17				17
Für Listen mit mehr als 16 Kandidaten: (Übertrag) Pour les listes portant plus de 16 candidats: (à reporter) Per le liste con più di 16 candidati: (da riportare)				
Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale				91
Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento				92
Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale				93
Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco*				94

* Die Zahl der leeren Stimmen ist nur **einmal**, und zwar auf dem Formular der **letzten Liste** anzugeben.
Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu' **une seule fois** sur la formule de la **dernière liste**.
Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato **una sola volta** sul modulo dell' **ultima lista**.

Formular 2 Rückseite / Formule 2 verso / Modulo 2 retro

Kandidaten – Candidats – Candidati	Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate	Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b)	Total Totale	
Art der Stimmen - Genre de suffrages – Genere dei suffragi	10	16 17	23 24	30 31-32
Übertrag – Report – Riporto				
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35
Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale				91
Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento				92
Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale				93
Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco*				94

* Die Zahl der leeren Stimmen ist nur **einmal**, und zwar auf dem Formular der **letzten Liste** anzugeben.
Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu' **une seule fois** sur la formule de la **dernière liste**.
Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato **una sola volta** sul modulo dell' **ultima lista**.

Formular
Formule
Modulo

4

1

Umschlagbogen
Feuille principale
Foglio principale

Gemeinde
Commune
Comune

2	5 6 7

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

Protokoll
Procès-verbal
Processo verbale

über die Erneuerungswahl von
de l'élection pour le renouvellement de
dell'elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:
Nombre des électeurs:
Numero degli elettori:

Männer Hommes Uomini	Frauen Femmes Donne	Total Totale	
_____	_____	_____	(81)

davon Auslandschweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero			
_____			(75)

Zahl der Stimmenden (eingelegte Wahlzettel)
Nombre des votants (bulletins déposés)
Numero dei votanti

_____ (82)

Zahl der leeren Wahlzettel
Nombre des bulletins blancs
Numero delle schede bianche

_____ (83)

Zahl der ungültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins nuls
Numero delle schede nulle

_____ (84)

Zahl der gültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins valables
Numero delle schede valide

_____ (85)

Zahl der unveränderten Wahlzettel
Nombre des bulletins de vote non modifiés
Numero delle schede invariate

_____ (86)

Zahl der veränderten Wahlzettel mit Parteibezeichnung
Nombre des bulletins de vote modifiés et manuscrits avec dénomination de parti
Numero delle schede variate con intestazione

_____ (87)

Zahl der Wahlzettel ohne Parteibezeichnung
Nombre des bulletins de vote sans dénomination de parti
Numero delle schede senza intestazione

_____ (88)

Formular 4 Seite 2 / Formule 4 page 2 / Modulo 4 pagina 2

Ergebnisse/Résultats/Risultati

Bezeichnung der Liste Dénomination de la liste Denominazione della lista	Zahl der Kandidatenstimmen Nombre des suffrages nominatifs Numero dei suffragi personali	Zahl der Zusa- tzstimmen Nombre des suffrages supplé- mentaires Numero dei suffragi di com- plemento	Summe der Kandida- ten- und Zusatzstim- men (Parteistimmzahl) Total des suffrages nominatifs et des suffrages complémen- taires (Nombre des suffrages de parti) Totale dei suffragi personali e dei suffragi di complemento (Numero dei voti di partito)				
	10	16	17	23	24	30	31-32
Liste Nr./N° 1:							01
Lista N. 2:							02
3:							03
4:							04
5:							05
6:							06
7:							07
8:							08
9:							09
10:							10
...							
17:							17
18:							18
19:							19
20:							20
21:							21
22:							22
23:							23
24:							24
25:							25
Total/Totale							96
Zahl der leeren Stimmen Nombre des suffrages blancs/Numero dei suffragi in bianco							97
Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen Total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs Totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi in bianco							98

Anmerkung: Die Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen, geteilt durch die Zahl der vom Wahlkreis zu wählenden Vertreter, muss gleich sein der Zahl der gültigen Wahlzettel.

Remarque: Le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs doit, divisé par le nombre des députés à élire dans l'arrondissement, être égal au nombre des bulletins valables.

Avvertenza: Il totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi in bianco diviso per il numero dei deputati da eleggere nel circondario, dev'essere uguale al numero delle schede valide.

Formular 4 Seite 3 / Formule 4 page 3 / Modulo 4 pagina 3

Bemerkungen/Allfällige Entscheide

Remarques/Décisions éventuelles

Osservazioni/Eventuali decisioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
Certificano l'esattezza del presente processo verbale

**Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:
Pour le bureau électoral communal:
Per l'ufficio elettorale comunale:**

Formular
Formule
Modulo

5

Umschlagbogen
Feuille principale
Foglio principale

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

Protokoll**Procès-verbal****Processo verbale**

über die Erneuerungswahl von Mitgliedern des Nationalrates
de l'élection pour le renouvellement de membres du Conseil national
dell'elezione per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale

Wahltag**Jour du scrutin**

Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:

Nombre des électeurs:

Numero degli elettori:

Männer

Hommes

Uomini

.....

Frauen

Femmes

Donne

..... Total/Totale

Zahl der Stimmenden

Nombre des votants

Numero dei votanti

.....

Zahl der leeren Wahlzettel

Nombre des bulletins blancs

Numero delle schede bianche

.....

Zahl der ungültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins nuls

Numero delle schede nulle

.....

Zahl der gültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins valables

Numero delle schede valide

.....

Formular 5 Seite 2 / Formule 5 page 2 / Modulo 5 pagina 2

A. Gesamtstimmenzahlen/Totaux des suffrages/Totali dei suffragi

Bezeichnung der Listen	Parteistimmenzahlen sämtlicher Listen	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr. Listengruppe: *	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr. Listengruppe: *	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr. Listengruppe: *
Dénomination des listes	Nombre des suffrages de parti de toutes les listes	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos Groupe de listes: *	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos Groupe de listes: *	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos Groupe de listes: *
Denominazione delle liste	Numero dei voti di partito di tutte le liste	Numero dei voti di partito delle liste congiunte n. Gruppo di liste *	Numero dei voti di partito delle liste congiunte n. Gruppo di liste *	Numero dei voti di partito delle liste congiunte n. Gruppo di liste *
Liste Nr. Liste No Lista N.	I: II: III: IV: V: VI:
	XXVI: XXVII: XXVIII XXIX: XXX:
Zusammen/Total/Totale				
Zahl der leeren Einzelstimmen Nombre des suffrages blancs Numero dei voti non emessi				

* **Anmerkung:** In diesen Kolonnen sind die Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen einzusetzen und zu addieren, jede Listengruppe in besonderer Kolonne.
Remarque: Indiquer dans ces colonnes le nombre des suffrages de parti des listes conjointes et les additionner, chaque groupe de listes formant une colonne.
Avvertenza: In queste colonne devono essere indicati e sommati i numeri dei voti di partito delle liste congiunte; ciascun gruppo di liste forma una colonna.

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination de quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl : Zahl der Mandate + l = Ergebnis ▶ nächsthöhere ganze Zahl = Verteilungszahl
 Nombre total des suffrages : Nombre des mandats + l = Résultat ▶ nombre entier immédiatement supérieur = Quotient
 Numero totale dei suffragi : Numero dei mandati + l = Risultato ▶ numero intero immediatamente superiore = Quoziente

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtzahl der Parteistimmen aller Listen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) wird durch die um 1 vermehrte Zahl der im Wahlkreis zu wählenden Vertreter (Mandate) geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl.

Remarque: Le nombre total des suffrages de parti de toutes les listes (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires) est divisé par le nombre plus un des députés à élire dans l'arrondissement (mandats). Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire.

Avvertenza: Il numero totale dei voti di partito di tutte le liste (suffragi personali e suffragi di complemento) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi nel circondario aumentati di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
 Certifie l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
 Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:
Pour le bureau électoral cantonal:
Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Formular 5a Seite 3 oben / Formule 5a page 3 en haut / Modulo 5a pagina 3 in alto

**C. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Répartition des sièges entre les listes conjointes
Ripartizione dei seggi tra le liste congiunte**

Listengruppe Groupe de listes Gruppo di liste	Zahl der Sitze Nombre des sièges Numero dei seggi
---	-------	---	-------

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination du quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl der Listengruppe Nombre total des suffrages du groupe de listes Numero totale dei suffragi del gruppo di liste	: Zahl der erworbenen Sitze : Nombre des sièges obtenus : Numero dei seggi ottenuti	+1=Ergebnis +1=Résultat +1=Risultato	▶ nächsthöhere ganze Zahl ▶ nombre entier immédiatement supérieur ▶ numero intero immediatamente superiore	=Quotient =Quotient =Quoziente
--	---	--	--	--------------------------------------

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtstimmenzahl der Listengruppe wird durch die um 1 vermehrte Zahl der von der Listengruppe erworbenen Sitze geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl für die Listengruppe.

Remarque: Le nombre total des suffrages du groupe de listes est divisé par le nombre plus un des sièges obtenus par le groupe de listes. Le nombre immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire pour le groupe de listes.

Avvertenza: Il numero totale dei suffragi del gruppo di liste viene diviso per il numero dei seggi ottenuti dal gruppo di liste aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente provvisorio per il gruppo di liste.

Formular 5a Seite 3 unten / Formule 5a page 3 en bas / Modulo 5a pagina 3 in basso

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione

Liste
Lista
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

Verteilungszahl
Quotient provisoire
Quoziente provvisorio

= Zahl der Sitze
= Nombre des sièges
= Numero dei seggi

Zusammen
Total
Totale

Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione

Liste
Lista
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

Sitze der ersten Verteilung
Sièges attribués lors de la première répartition
Seggi attribuiti nella prima ripartizione

+ 1 = Quotient
+ 1 = Quotient
+ 1 = Quotient

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste, die infolgedessen einen weitem Sitz, somit Sitze erhält.
La liste accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle obtient un nouveau siège, soit députés en tout.
La lista no ha il quoziente maggiore; essa ottiene quindi un nuovo seggio, cioè seggi in tutto.

Formular
Formule
Modulo

5b

D. Ergebnisse/Résultats/Risultati

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

II

Liste Nr./N°	Bezeichnung
Lista N.	Dénomination
	Denominazione

Parteistimmenzahl	Sitze
Nombre des suffrages de parti	Sièges
Numero dei voti di partito	Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...			
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
12.	»	»
...			
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen	
Total des suffrages nominatifs	
Totale dei suffragi personali
Zahl der Zusatzstimmen	
Nombre des suffrages complémentaires	
Numero dei suffragi di complemento
Zusammen gleich der Parteistimmenzahl	
Total égal au nombre des suffrages de parti	
Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 2 / Formule 5b page 2 / Modulo 5b pagina 2

Liste Nr./N°	Bezeichnung
Lista N.	Dénomination
	Denominazione

Parteistimmzahl	Sitze
Nombre des suffrages de parti	Sièges
Numero dei voti di partito	Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
 Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
 Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
 Ne sont pas élus les candidats suivants:
 Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
12.	»	»
...		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen	
Total des suffrages nominatifs	
Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen	
Nombre des suffrages complémentaires	
Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmzahl	
Total égal au nombre des suffrages de parti	
Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 3 / Formule 5b page 3 / Modulo 5b pagina 3

Liste Nr./N°	Bezeichnung
Lista N.	Dénomination
	Denominazione

Parteistimmzahl	Sitze
Nombre des suffrages de parti	Sièges
Numero dei voti di partito	Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmzahl:
 Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
 Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...			
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
 Ne sont pas élus les candidats suivants:
 Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
12.	»	»
...			
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen
 Total des suffrages nominatifs
 Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen
 Nombre des suffrages complémentaires
 Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmzahl
 Total égal au nombre des suffrages de parti
 Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 4 / Formule 5b page 4 / Modulo 5b pagina 4

Liste Nr./N°	Bezeichnung
Lista N.	Dénomination
	Denominazione

Parteistimmzahl	Sitze
Nombre des suffrages de parti	Sièges
Numero dei voti di partito	Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
...		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni:

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
 Certifie l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
 Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:
 Pour le bureau électoral cantonal:
 Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Allegato 3b⁶⁷

Kanton	Anzahl Nationalratssitze
Canton	Nombre de sièges au Conseil national
Cantone	Numero dei seggi

**Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom
Renouvellement intégral du Conseil national du
Elezioni del Consiglio nazionale del**

Listenverbindung

Apparentement

Congiunzione di liste

Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden:

Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national:

I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:

Nr. N° No.	Bezeichnung Dénomination Designazione	Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante		Bemerkungen * Remarque * Osservazioni *	Ort Lieu Luogo	Datum Date Data
		Name Nom Cognome	Unterschrift Signature Firma			

...

- * Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen *gleichen Namens*, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.
- * Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes *de même dénomination* qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.
- * All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di *uguale denominazione*, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza ad un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2423).

Allegato 4⁶⁸
(art. 25 cpv. 1)/
Modello

Eidgenössische Volksinitiative/Initiative populaire fédérale/Iniziativa popolare federale
«...»

Rückzugserklärung/Déclaration de retrait/Dichiarazione di ritiro

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberrkomitees der eidgenössischen Volksinitiative «...» (vgl. BBl ...) und bilden darin die absolute Mehrheit seiner derzeit noch stimmberechtigten Personen. Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe e und 73 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte (SR 161.1), dass sie die eidgenössische Volksinitiative «...» hiermit rechts gültig und unwiderruflich zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «...» (cf. FF ...). Ils constituent la majorité absolue des membres dudit comité ayant aujourd'hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. e, et 73 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable et comme le droit les y autorise l'initiative populaire fédérale «...»:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «...» (cfr. FF ...). Costituiscono la maggioranza assoluta dei membri di detto comitato aventi ancora diritto di voto. In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera e nonché 73 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente e definitivamente l'iniziativa popolare federale «...»:

Nr./No/N.	Name/Nom/Cognome	Vorname/Prénom(s)/Nome	Strasse/Rue/Via	Nr./No/N.	PLZ/NPA/NPA	Wohnort/Localité/Domicilio	Unterschrift/Signature/Firma	Datum/Date/Data
1								
2								
3								

...

27								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am (Datum des Poststempels) zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

A renvoyer, muni des signatures, d'ici au (le timbre postal faisant foi) à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il (data del timbro postale), a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

⁶⁸ Introdotta dal n. II dell'O de 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).